SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI IN MATERIA ELETTORALE E REFERENDARIA

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Testo in vigore dal 6 maggio 2021

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza (www.ordineavvocaticosenza.it/autentica-firme-per-procedure-elettorali/), i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,[1] i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

---

[1]Modifica introdotta dall'art. 16-bis, c. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (d.l. Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Indicazioni tratte dal Dossier 6 settembre 2020 - Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – Ddl C 2648 Conversione in legge del decreto- legge 76/2020

(…)

Articolo 16-bis

(Soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale)

L'articolo 16-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estendendo l'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale.

In base alla modifica si aggiungono ai soggetti abilitati a procedere all'autenticazione i membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.

L'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 attribuisce attualmente (prima delle modifiche apportate con il ddl) ai seguenti soggetti la competenza ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Le elezioni cui si applica la previsione di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 sono, in particolare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 quelle: dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo; degli organi delle amministrazioni comunali, delle province e delle città metropolitane; i referendum previsti dalla Costituzione.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e quindi:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.